

Legge federale sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA)

Modifica del 19 dicembre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 23 giugno 2008²;
visto il parere del Consiglio federale del 3 settembre 2008³,

decreta:

I

La legge del 2 aprile 1908⁴ sul contratto d'assicurazione è modificata come segue:

Art. 54

Cambiamento di
proprietario

¹ Se l'oggetto del contratto d'assicurazione cambia proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione passano al nuovo proprietario.

² Il nuovo proprietario può rifiutare per scritto il trasferimento del contratto entro 30 giorni dal trapasso di proprietà.

³ L'impresa di assicurazione può disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'identità del nuovo proprietario. Il contratto si estingue al più presto 30 giorni dopo la disdetta.

⁴ Gli articoli 28–32 si applicano per analogia se il cambiamento di proprietario provoca un aggravamento del rischio.

1 RS 101
2 FF 2008 6745
3 FF 2008 6755
4 RS 221.229.1

II

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008	Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008
La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi	Il presidente: Alain Berset
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz	Il segretario: Philippe Schwab

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

- ¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 16 aprile 2009.⁵
² La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2009.

29 maggio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁵ FF 2009 17